

Prot. N. ACIU.2013.806

(CITARE NELLA RISPOSTA)

Roma li 16 luglio 2013

- All' **A.G.R.E.A.**
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA
- All' **A.V.E.P.A.**
Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA
- All' Organismo pagatore della Regione
Lombardia
P.zza Città di Lombardia, 1
20124 MILANO
- All' Organismo Pagatore **AGEA**
Via Palestro, 81
00185 ROMA
- All' **A.R.T.E.A.**
Via San Donato, 42/1
50127 FIRENZE
- All' **A.R.P.E.A.**
Via Bogino, 23
10123 Torino
- All' **OPPAB**
Via Crispi, 15
39100 Bolzano
- All' **APPAG Trento**
Via G.B. Trener, 3
38100 Trento
- All' **A.R.C.E.A.**
Via E Molè
88100 CATANZARO
- Al **Centro Assistenza Agricola Coldiretti
S.r.l.**
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA

Al C.A.A. Confagricoltura S.r.l.
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 ROMA

Al C.A.A. CIA S.r.l.
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 ROMA

Al CAA Copagri S.r.l.
Via Calabria, 32
00187 ROMA

Al Coordinamento CAAGCI
Via A.Bargoni, 78
00153 ROMA

Al Coordinamento CAA AIPO
Via Alberico II, 35
00193 ROMA

Ai Consorzi di Difesa
Loro sedi

All' ANIA
Via della Frezza, 70
00186 Roma

E p.c. **Al Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali**
- Dipartimento delle politiche europee ed
internazionali dello sviluppo rurale
Via XX Settembre 20
00186 ROMA

Alla Regione Puglia
Assessorato alle risorse agroalimentari
Coordinamento Commissione Politiche
agricole
Lungomare N. Sauro, 45/47
71100 Bari

A SIN S.p.A.
Via Salandra 13
00187 ROMA

OGGETTO: Modalità e condizioni per l'accesso ai contributi comunitari per le assicurazioni. Modifiche ed integrazioni alla circolare prot. n. ACIU.2010.202 del 17 marzo 2010 e prot. n. ACIU.2010.616 del 2 settembre 2010

A seguito dell'emanazione del decreto 31 gennaio 2013 n. 1934 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali relativo al Piano Assicurativo Agricolo 2013, che tra l'altro contiene anche alcune indicazioni riferite all'annualità 2014, ed alla circolare esplicativa n. 4662 dell'11 marzo 2013 del medesimo Ministero, si rende opportuno con la presente circolare fornire chiarimenti sull'applicazione delle normative sopra citate da parte degli Organismi pagatori.

1. Tipologia di polizze sottoscrivibili

Il citato Piano Assicurativo Agricolo 2013 stabilisce che:

- per l'anno 2013 la copertura assicurativa deve comprendere almeno due avversità atmosferiche (tra quelle elencate all'art. 1.2.2 del DM 1934/2013) ed eventualmente le fitopatie e gli attacchi parassitari (elencati all'art. 1 punti 1.5 e 1.6 del DM 1934/2013), attraverso la stipula di polizze pluririschio;
- per l'anno 2014 la copertura assicurativa deve comprendere almeno tre avversità atmosferiche (tra quelle elencate all'art. 1.2.2 del DM 1934/2013) ed eventualmente fitopatie ed attacchi parassitari (elencati all'art. 1 punti 1.5 e 1.6 del DM 1934/2013), attraverso la stipula di polizze pluririschio.

Pertanto, non sono più ammissibili all'aiuto le polizze monorischio.

Alla luce delle novità sopra descritte, nelle applicazioni (on line e web-service Acquisizione polizze) del sistema informatico sono stati introdotti dei controlli automatici che non consentono l'acquisizione di polizze pluririschio aventi ad oggetto un numero minimo di rischi inferiore rispetto a quello previsto dal Piano Assicurativo Agricolo 2013. Tali controlli sono attivi unicamente per le polizze pluririschio, mentre per le polizze multirischio non hanno subito modifiche.

Per le polizze pluririschio aventi ad oggetto, oltre alle avversità atmosferiche, anche fitopatie od attacchi parassitari, nelle applicazioni (on line e web-service Acquisizione polizze) del sistema informatico sono stati introdotti dei controlli automatici che non consentono l'acquisizione di dette polizze qualora le stesse non abbiano ad oggetto almeno due avversità atmosferiche (tre per il 2014) ed almeno una fitopatia o attacco parassitario. Tali controlli non sono attivi per la polizza multirischio con fitopatia.

Inoltre, nelle applicazioni (on line e web-service Acquisizione polizze) del sistema informatico è stato aggiunto un nuovo campo (campo Polizza aggiuntiva=A) per il caricamento a sistema della polizza aggiuntiva, da utilizzare qualora nel corso della campagna si verifichi un ampliamento delle superfici aziendali o un incremento del numero dei capi di un allevamento.

2. Produzioni medie unitarie annuali per il calcolo dei valori assicurabili con polizze agevolate

Il comma 12, dell'art. 3 del Piano Assicurativo Agricolo 2013, in materia di determinazione dei valori assicurabili delle produzioni vegetali, ed in particolare delle rese unitarie massime assicurabili da considerare per il calcolo dei valori assicurati, ha attribuito alle Regioni ed alle Provincie autonome di Trento e Bolzano la competenza a quantificare dette produzioni medie unitarie annuali per prodotto/tipologia colturale che rappresentano le quantità unitarie massime assicurabili per le polizze agevolate.

Inoltre, lo stesso comma sopra richiamato stabilisce che ai fini della determinazione dei valori assicurabili, il singolo produttore possa utilizzare la propria produzione media unitaria triennale per prodotto/tipologia colturale se è in grado di attestarla con opportuna documentazione fiscale e contabile aziendale.

2.1 Uva da vino

Con riferimento alla sola uva da vino si precisa che per le produzioni soggette a disciplinari (Dop, Igp ecc.) le rese di riferimento devono comunque essere contenute nel limite delle rese massime previste dagli stessi ed il produttore non può assicurare alcuna extraresa determinata sulla base della propria produzione media unitaria triennale.

2.2. Colture diverse dall'uva da vino

Con riferimento a tutte le altre tipologie di colture diverse dall'uva da vino si evidenzia che le rese unitarie massime definite a livello regionale/provinciale/comunale saranno disponibili per gli Organismi pagatori, ai fini dei controlli di loro competenza, in un apposita area del sistema informatico attualmente in corso di predisposizione e sarà prevista la possibilità di aggiornare periodicamente la banca dati utilizzando uno specifico tracciato record.

Inoltre, è previsto un controllo automatico eseguito dal sistema informatico che prevede la segnalazione di un'anomalia sulla polizza assicurativa inserita qualora, dal raffronto tra la resa unitaria riportata nella polizza e la resa unitaria massima definita a livello regionale/provinciale/comunale presente a sistema, emerga che la prima sia maggiore della seconda.

Detto controllo è eseguito per ciascun prodotto presente nella polizza colturale caricata nella banca dati.

Nel caso in cui non sia stata inserita nella banca dati dell'applicativo informatico la resa unitaria massima di riferimento territoriale per il prodotto assicurato, viene segnalata una specifica anomalia di assenza del medesimo riferimento territoriale di confronto sulla polizza assicurativa. In questo caso, verrà chiesto alla Regione, per il tramite del Ministero, di fornire il dato della resa mancante.

Come sopra detto, ai fini della determinazione dei valori assicurabili, è prevista la facoltà per il singolo produttore di utilizzare la propria produzione media unitaria triennale per

prodotto/tipologia colturale se è in grado di attestarla con opportuna documentazione fiscale e contabile aziendale.

Qualora il produttore rientri in questa casistica, deve presentare agli Organismi collettivi di difesa nel caso di polizze collettive, al CAA o all'Organismo pagatore nel caso di polizze singole, secondo le modalità da quest'ultimo stabilite, apposita dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, redatta secondo il modello allegato alla presente circolare (Allegato 1).

Al riguardo si segnala che nelle applicazioni (on line e web-service Acquisizione polizze) del sistema informatico è stato predisposto uno specifico campo (extraresa) che indica la presenza dell'anzidetta autocertificazione.

E' possibile provvedere a sanare eventuali anomalie relative all'autocertificazione nell'ambito dell'ordinaria procedura di correzione delle anomalie già operativa dalla campagna 2010.

Decorso il termine definito annualmente dallo scrivente Ufficio per il compimento di dette correzioni, non sarà più possibile risolvere eventuali anomalie.

2.3. Verifica delle rese medie unitarie

Controlli amministrativi

Per tutte le polizze viene verificata, nell'ambito dei controlli amministrativi, la congruenza tra la resa unitaria riportata nella polizza e la resa unitaria massima definita a livello regionale/provinciale/comunale presente a sistema.

Qualora emerga che la prima sia maggiore della seconda e non sia presente l'apposita dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, redatta secondo il modello allegato alla presente circolare, la polizza oggetto di verifica sarà ritenuta completamente inammissibile ai fini del pagamento del premio previsto.

Tuttavia, **per la sola campagna 2013**, tenuto conto delle novità normative e delle difficoltà applicative e procedurali riscontrate in ordine all'elaborazione ed al reperimento delle rese medie unitarie nonché della loro comunicazione a tutti i soggetti interessati, si procederà per il caso di specie, al riproporzionamento della spesa ammessa OP sulla base della resa unitaria massima definita a livello regionale/provinciale/comunale.

Si precisa che per la sola uva da vino, **per la sola campagna 2013**, fermo restando quanto previsto al paragrafo 2.1, il riproporzionamento della spesa ammessa OP deve avvenire sulla base della resa unitaria massima presente nel disciplinare di produzione della IGP o DOP regionale di più elevata produzione.

Controlli oggettivi

Per i certificati assicurativi che riportano una resa maggiore di quella media regionale/provinciale/comunale e per i quali risulta la presenza dell'autocertificazione di cui sopra, gli Organismi pagatori, in sede di controllo oggettivo, oltre alle verifiche documentali, devono

verificare che la resa dichiarata dal produttore sia reale ed effettiva ovvero non superiore alla resa media aziendale del triennio di riferimento.

La documentazione fiscale, contabile ed in generale ogni altra documentazione idonea a dimostrare che la resa media aziendale dichiarata dal produttore sia reale ed effettiva deve essere resa disponibile dal produttore stesso ed esaminata dall'Organismo pagatore.

Nel caso in cui non sia presente l'apposita dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, redatta secondo il modello allegato alla presente circolare, la polizza oggetto di verifica sarà ritenuta completamente inammissibile.

Tuttavia, **per la sola campagna 2013**, tenuto conto delle novità normative e delle difficoltà applicative e procedurali riscontrate in ordine all'elaborazione ed al reperimento delle rese medie unitarie nonché della loro comunicazione a tutti i soggetti interessati, si procederà per il caso di specie, al riproporzionamento della spesa ammessa OP sulla base della resa unitaria massima definita a livello regionale/provinciale/comunale.

Si precisa che per la sola uva da vino, **per la sola campagna 2013**, fermo restando quanto previsto al paragrafo 2.1, il riproporzionamento della spesa ammessa OP deve avvenire sulla base della resa unitaria massima presente nel disciplinare di produzione della IGP o DOP regionale di più elevata produzione.

Nel caso in cui l'autocertificazione risulti presente nel sistema informativo ma la documentazione non venga fornita a seguito della richiesta effettuata dall'Organismo pagatore competente, la polizza oggetto di verifica sarà ritenuta completamente inammissibile; tale irregolarità sarà considerata intenzionale.

Nel caso in cui l'autocertificazione risulti presente nel sistema informativo ma la documentazione fornita a seguito della richiesta effettuata dall'Organismo pagatore competente risulti non idonea ovvero non consenta alcun calcolo della resa, la polizza oggetto di verifica sarà ritenuta completamente inammissibile.

Nel caso in cui l'esito del controllo risulti negativo, qualora dalla documentazione prodotta emerga una resa media aziendale inferiore alla resa indicata nella polizza ma comunque almeno pari alla resa regionale/provinciale/comunale presente a sistema, gli Organismi pagatori devono eseguire un riproporzionamento della spesa ammessa OP sulla base della resa media risultante dalla documentazione prodotta dall'agricoltore.

Nel caso in cui l'esito del controllo risulti negativo, qualora dalla documentazione prodotta emerga una resa media aziendale inferiore alla resa regionale/provinciale/comunale presente a sistema, la polizza oggetto di verifica sarà ritenuta completamente inammissibile.

Alla luce di quanto sopra, verrà aggiunto un nuovo codice motivazione da utilizzare in fase di comunicazione degli importi pagati, al fine di distinguere i casi in cui le riduzioni della spesa ammessa sono determinate da anomalie di superficie da quelle prodotte dall'esito negativo del controllo sopra descritto.

2.4. Calcolo delle riduzioni

Le riduzioni da applicare a seguito delle risultanze dei controlli effettuati sulla congruenza delle rese devono essere applicate ad ogni singola polizza.

Successivamente, si procede alle riduzioni da comminare a seguito delle verifiche di congruenza rispetto alla consistenza territoriale del fascicolo aziendale. Si riporta di seguito un esempio di calcolo delle riduzioni per anomalie di resa e di superficie:

Sup. assicurata	Quantita' assicurata	Premio	Spesa parametrata	Spesa ammessa	RESA MEDIA	RESA ZONA	EXTRARESA
(Ha.Aa.Ca)							
18,81	850	166,77	185,3	166,77	45,19	44,00	SI

AUTOCERTIFICAZIONE	SUPERFICIE FASCICOLO AZIENDALE	% RIDUZIONE SUPERFICI	% RIDUZIONE RESA	Riduzione resa	Spesa ammessa ridotta per resa	Riduzione superficie	Spesa ammessa OP
NO	18,00	0,0450	0,0270	4,50	162,27	7,30	154,97

3. Assicurazione del bestiame

Il Piano Assicurativo Agricolo 2013 stabilisce, all'art. 3, comma 7, che le produzioni zootecniche per la copertura del mancato reddito e dell'abbattimento forzoso sono assicurabili unicamente con polizze pluririschio in cui sono comprese tutte le avversità per singola specie assicurata, elencate all'articolo 1, da punto 1.7.1. a 1.7.7 del medesimo Piano assicurativo, ad eccezione delle epizootie a sviluppo endemico e di quelle inserite a carattere sperimentale che possono essere comprese facoltativamente.

Al riguardo, sulle applicazioni (on line e web-service Acquisizione polizze) del sistema informatico è stato definito per ogni specie zootecnica assicurabile un nuovo codice epizootia che include tutte le epizootie da inserire obbligatoriamente nella polizza assicurativa agevolata previste dal citato Piano Assicurativo Agricolo 2013.

4. Termini per l'informatizzazione delle polizze

La circolare del Ministero n. 4662 dell'11 marzo 2013 ribadisce la perentorietà del termine di 45 giorni per l'informatizzazione delle polizze, decorrenti dalla data di stipula per le polizze individuali e dalla data di sottoscrizione dei certificati per le polizze collettive.

L'informatizzazione non può comunque superare il termine inderogabile del 15 giugno per l'uva da vino e del 30 novembre per le polizze aventi un oggetto diverso dall'uva da vino.

Al riguardo, nelle applicazioni (on line e web-service Acquisizione polizze) del sistema informatico sono stati introdotti dei controlli automatici che verificano il rispetto di detti termini.

In particolare, relativamente alle polizze collettive, gli Organismi di difesa trasmettono, utilizzando il campo "data informatizzazione", la data di informatizzazione della polizza nel loro sistema informatico ed a livello di Coordinamento, qualora venga rilevato un tempo superiore a 45

giorni rispetto alla data di stipula della polizza, viene segnalata un'anomalia nel campo "Giorni fuori termine".

Per le polizze individuali on-line, la verifica del rispetto dei 45 giorni è eseguita prendendo in considerazione la data di inserimento della polizza nel sistema informatico SIAN.

Inoltre, **per il solo anno 2013**, in considerazione della circostanza che l'applicativo per il caricamento a sistema è stato reso disponibile a partire dal mese di maggio 2013, il termine di 45 giorni decorre a partire dalla data di emanazione della circolare del Ministero 13 giugno 2013 n. 11142 sia per i certificati di adesione alle polizze collettive – da informatizzare nei sistemi informativi degli Organismi di difesa collettivi – sia per le polizze singole stipulate da informatizzare direttamente nel Sian.

Il rispetto del termine perentorio dell'informatizzazione delle polizze costituisce condizione di ammissibilità all'aiuto, conseguentemente la sua violazione comporta l'esclusione dall'aiuto della relativa polizza.

5. Alternatività tra adesione a polizze collettive o polizze singole

L'art. 2, comma 5, del D.lgs n. 102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni e l'art. 5, comma 1, del decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 8809 del 20 aprile 2011 stabiliscono che la sottoscrizione delle polizze assicurative può avvenire, alternativamente, in forma collettiva o individuale.

Conseguentemente, un produttore non può sottoscrivere nella stessa campagna assicurativa contemporaneamente polizze singole e collettive nel territorio di competenza dell'Organismo collettivo al quale aderisce.

Il principio dell'alternatività opera sia nel caso in cui le polizze siano sottoscritte per prodotti/coltura diversi, sia nel caso in cui le polizze siano sottoscritte per comuni diversi, qualora detti comuni rientrino nel territorio di competenza dell'Organismo collettivo al quale il produttore aderisce.

Al riguardo, nelle applicazioni (on line e web-service Acquisizione polizze) del sistema informatico sono stati introdotti dei controlli automatici che verificano la contemporanea presenza a sistema, per il medesimo soggetto, di polizze collettive ed individuali nell'ambito della stessa Regione.

In tal caso, viene segnalata un'anomalia nel campo "Coesistenza Polizze".

Gli Organismi pagatori, con le modalità dagli stessi stabiliti, devono consentire al produttore di rinunciare a sua scelta ad una delle polizze, comunicando al Coordinamento la polizza che verrà pagata.

In caso di mancata scelta, poiché non viene rispettata una condizione di ammissibilità all'aiuto, tutte le polizze caricate nel sistema e contrassegnate dall'anomalia di "coesistenza polizze" non possono essere pagate.

Si precisa che la regola dell'alternatività tra adesione a polizze collettive o polizze singole prevista dagli atti normativi sopra citati era già operativa a partire dalla campagna 2010, conseguentemente, in presenza di casi di contemporanea coesistenza tra polizze collettive e polizze

individuali, anche per dette campagne gli Organismi pagatori devono applicare la procedura sopra menzionata.

Al fine di applicare quanto sopra, si allega alla presente il documento riportante l'ambito di competenza territoriale degli Organismi di difesa (Allegato 2).

6. Modifica del termine per il rimborso agli Organismi collettivi di difesa per le sole polizze collettive

Con riferimento al termine previsto dal paragrafo 6, della circolare prot. n. ACIU.2010.202 del 17 marzo 2010, così come modificato dalla circolare prot. n. ACIU.2012.271 del 19 giugno 2012 concernente il rimborso da parte dei produttori ai Consorzi di difesa del pagamento dei premi da questi effettuati in relazione alle polizze stesse, si comunica che il termine del 31 luglio stabilito per il predetto rimborso è prorogato al 30 settembre, a partire dalla campagna 2012.

Si precisa che detta proroga concerne esclusivamente i rimborsi dei premi relativi alle polizze collettive e richieste ad aiuto nell'ambito del regime di sostegno specifico dell'art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009.

IL DIRETTORE DELL'AREA COORDINAMENTO
(F. Martinelli)